

Assicurazione di responsabilità civile del vettore stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Responsabilità civile del vettore stradale

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni di seguito si descrivono brevemente le clausole aggiuntive.

E' possibile ridurre il premio applicando le seguenti clausole aggiuntive che limitano la garanzia prestata:

- ✓ **N.2/RCV Esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per i casi di dolo e colpa grave** - HDI non risponde per perdita o avaria delle merci determinata da colpa grave del vettore ovvero da dolo o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, o di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
- ✓ **3/RCV Scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci** - L'indennizzo per perdita o danno delle merci per furto, sottrazione o smarrimento viene ridotto di una percentuale (scoperto) e sono applicati limiti di indennizzo. In caso di furto del veicolo non ritrovato, si applica un ulteriore scoperto. Nessuno scoperto si applica se il furto o la sottrazione avvengono dopo un incidente stradale che impedisce all'autista di rispettare gli obblighi di sorveglianza e antifurto.
- ✓ **N. 4/RCV esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per furto, sottrazione smarrimento delle merci** - HDI non risponde per la perdita o avaria delle merci conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle cose consegnategli per il trasporto.
- ✓ **N. 7/RCV Limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza** - La copertura vale solo mentre le merci sono a bordo degli autocarri indicati in polizza, dal carico allo scarico. Sono incluse le operazioni di carico, scarico e trasbordo. La copertura non vale nei periodi tra la presa in consegna e il carico o tra lo scarico e la riconsegna. La garanzia resta valida durante le soste a bordo del veicolo, se legate al trasporto, e cessa alla mezzanotte dell'ottavo giorno dopo l'arrivo a destinazione. Se la sosta supera le 24 ore, va rispettato l'obbligo di sorveglianza. La copertura vale per tutti i trasporti iniziati nel periodo di assicurazione e termina al completamento di ciascun trasporto. Se l'Assicurato aggiunge o toglie veicoli, deve comunicarlo a HDI per aggiornare la polizza e il premio.

E' possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti clausole aggiuntive:

- ✓ **N. 1/RCV Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR** - L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR"). L'assicurazione vale per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera. L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati. Nell'ipotesi di applicazione della "CMR", HDI tiene indenne l'Assicurato anche di quanto da lui dovuto in eccedenza ai limiti di risarcimento di cui della "CMR", sino comunque a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicati in polizza per i casi di dolo e colpa grave.
- ✓ **N. 5/RCV Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi** - Se il trasporto è affidato a terzi, la mancata osservanza degli obblighi di sorveglianza e antifurto non fa decadere il diritto all'indennizzo, ma gli scoperti a carico dell'Assicurato sono raddoppiati.
- ✓ **N. 8/RCV Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne** - La copertura vale per i danni alle merci trasportate con cisterne, dal carico allo scarico, incluse le soste a bordo della cisterna. La copertura cessa dopo 3 giorni dall'arrivo a destinazione. I danni sono liquidati con scoperti e limiti previsti. Nessuno scoperto si applica in caso di dispersione, colaggio o contaminazione dopo incidente stradale.
- ✓ **N. 9/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi** - la copertura vale per i danni alle merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi, anche per variazioni di temperatura dovute a guasti, eventi durante il trasporto, furto o sottrazione. La copertura inizia con il carico e termina con lo scarico, incluse le soste a bordo, e cessa dopo 3 giorni dall'arrivo a destinazione se l'impianto frigorifero resta in funzione. Sono incluse le operazioni di carico, scarico e trasbordo. In caso di guasto, l'Assicurato deve provvedere a riparare il veicolo, ricoverare la merce o richiedere un autocarro di soccorso. I danni sono liquidati con scoperti e limiti previsti. Nessuno scoperto si applica per danni da variazioni di temperatura dopo incidente stradale.
- ✓ **N. 10/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermitici e non dotati di impianto frigorifero** - la copertura vale

- per i danni alle merci deperibili trasportate con autocarri isotermici senza impianto frigorifero, in caso di uscita dalla sede stradale, incendio, esplosione, ribaltamento, urto, collisione, eventi su nave traghetto, caduta in acqua o a terra, furto o sottrazione, se previsti in garanzia. I danni sono liquidati con scoperti e limiti previsti.
- ✓ **N. 11/RCV Trasporti occasionali di merci usate e/o masserizie** - La copertura vale per i danni e le perdite alle merci usate o masserizie trasportate occasionalmente, in caso di uscita dalla sede stradale, incendio, esplosione, ribaltamento, urto, collisione, eventi su nave traghetto, caduta in acqua o a terra, furto o sottrazione, se previsti in garanzia. I danni sono liquidati con scoperti e limiti previsti.
 - ✓ **N. 12/RCV Trasporto di animali vivi** - la copertura è limitata al rischio di morte degli animali a seguito di incidente stradale che coinvolge il mezzo assicurato.
 - ✓ **N. 13/RCV Danni causati a containers e casse mobili** - la copertura vale per i danni materiali e diretti ai containers e casse mobili caricati o agganciati su mezzi di proprietà o gestione dell'Assicurato, se il sinistro è coperto.
 - ✓ **14/RCV Sgombro, recupero e/o smaltimento** - HDI rimborsa le spese sostenute per sgombero, recupero, distruzione o smaltimento delle merci dalla sede stradale, se conseguenti a un rischio coperto e non per provvedimenti specifici previsti dalla polizza. I danni sono liquidati con scoperti e limiti previsti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Condizioni di assicurabilità

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e:

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

ovvero

- c) sostì in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato da HDI;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate ad HDI - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

HDI non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- altre responsabilità contrattuali;
- eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese di Autotrasporto merci che risultino regolarmente iscritte all'Albo degli Autotrasportatori.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 17,3% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 12,50% per tutte le garanzie. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.